

Cassazione civile sez. VI - 20/12/2022, n. 37292

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA	Lorenzo	-	Presidente	-
Dott. MOCCI	Mauro	-	Consigliere	-
Dott. GIANNACCARI	Rossana	-	rel. Consigliere	-
Dott. VARRONE	Luca	-	Consigliere	-
Dott. BESSO MARCHEIS	Chiara	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 000000-00000 proposto da:

TIZIO, in proprio e nella qualità di procuratore di
CAIO, SEMPRONIO, PRIMUS,
SECUNDUS, tutti in proprio e nella qualità di eredi di
CALPURNIO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato Filano;

- ricorrenti -

contro

GAIO, GAJETTO, AULO, elettivamente
domiciliati in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell'avvocato Mevio, rappresentati e difesi da sé stessi
unitamente all'avvocato Mevietto;

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza n. R.G. 0000/0000 del TRIBUNALE di Alfa,
depositata il 27/09/2021;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del
22/09/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

- Il giudizio trae origine dalla domanda avanzata da GAIO, GAJETTO e AULO nei confronti di TIZIO, in proprio e quale procuratore di PRIMUS, CAIO e SEMPRONIO, SECUNDUS, TERTIUS quale procuratrice generale di QUARTILIO e QUINTILIO, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività prestata in favore degli stessi e pari ad Euro 14.196,12 per il giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di ALFA, iscritto al n. 0000/0000 R.G., e ad Euro 11.415,00 per il giudizio dinanzi la Corte d'appello di ALFA iscritto al n. 0000/000 R.G.

- Si costituivano in giudizio TIZIO in proprio e quale procuratore di PRIMUS, CAIO e SEMPRONIO, SECUNDUS, TERTIUS quale procuratrice generale di QUARTILIO, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non proposto secondo il rito speciale, nonché, in via graduata, l'incompetenza del giudice adito in favore della Corte di appello di ALFA.
- con ordinanza n. 153/2021, il Tribunale di ALFA, rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il giudice istruttore-relatore aveva correttamente riservato la decisione al collegio, integrando appieno il requisito della "decisione collegiale" prevista dalla legge e dichiarava la propria incompetenza a favore della Corte di appello di ALFA, quale giudice che aveva conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SECUNDUS e TIZIO, in proprio e nella qualità di procuratore di CAIO, SEMPRONIO e di PRIMUS sulla base di un unico motivo;
- Resistono con controricorso GAIO, AULO e GAJETTO.

CONSIDERATO CHE

- Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 702-ter c.p.c., comma 2, nonché del D.Lgs. n. 150 del 2011 artt. 3, 4 e 14 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso la causa nelle forme ordinarie mentre sarebbe prevista la discussione collegiale;
- Il motivo è fondato.
- Preliminarmente, non trova accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, avendo l'odierno ricorrente correttamente impugnato l'ordinanza del Tribunale di ALFA secondo il rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011.
- Invero, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. (in tale senso v. Cass., S.U. n. 390/2011)
- Ciò premesso, il Tribunale è stato adito dagli avvocati GAIO, GAJETTO e AULO ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., per chiedere il compenso delle prestazioni professionali.

- Il Tribunale, a sua volta, ha deciso seguendo il rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011.
- Il Presidente ha designato il giudice istruttore-relatore innanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa dal collegio in composizione collegiale.
- E' vero che il D.Lgs. n. 159 del 2011 art. 14 si limita a disporre al comma 2, che il Tribunale "decide in composizione collegiale", senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass., n. 6012/2020), ma la norma va letta in relazione al medesimo D.Lgs. n. 159 del 2011 l'art. 3 al comma 2, che prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori.
- Tutte le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (Cassazione civile Sez. H, 03/05/2022, n. 13856 e, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 150 del 2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale").
- Trova, pertanto, applicazione l'art. 276 c.p.c., comma 1, secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.
- Il ricorso deve essere accolto.
- L'ordinanza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di ALFA in diversa composizione;
- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di ALFA in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2022